

Sent 314/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80135 del

registro di segreteria, da XX, nato

a omissis (omissis), il omissis (C.F.

omissis), residente in via omissis, omissis (omissis),

rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo Vespasiani e Yago

Caretti Giangaspro ed elettivamente domiciliato in

Roma, via Gaspare Spontini n. 22, presso lo studio

dei legali;

CONTRO

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro

pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle

Finanze, entrambi rappresentati e difesi

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati;

per accertare e dichiarare la dipendenza da
causa di servizio della lesione sofferta dal
ricorrente -tenorrafia per lesione del tendine
d'Achille- previo annullamento del verbale del
Comitato di verifica per le cause di servizio del
2016 e il decreto del Ministero della Difesa n.
3482/N/2016; accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente alla corresponsione di un equo
indennizzo, con liquidazione degli arretrati e delle
somme accessorie; accertare e dichiarare il diritto
del ricorrente alla corresponsione della pensione
privilegiata, con liquidazione degli arretrati e
delle somme accessorie e vittoria di spese;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite all'udienza odierna l'avv. Yago Caretti
Giangaspro per il ricorrente, nessuno per i
convenuti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso il ricorrente chiede di
accertare e dichiarare che la lesione sofferta,
durante una missione all'estero, sia dipesa da causa
di servizio e, per l'effetto, di annullare il decreto
n. 3482 del 04/12/2018; di accertare e dichiarare il

diritto all'equo indennizzo, nonché il diritto alla pensione privilegiata con arretrati ed accessori.

2. Riferisce il ricorrente che in data 27/10/2011, trovandosi in missione all'estero, in Oman, nell'ambito dell'operazione Ocean Shield con Unità nel porto di Muscat, trascorreva la franchigia presso la piscina dell'Hotel Intercontinental di Muscat ove, nel prendere la rincorsa per tuffarsi in acqua (verbale primo soccorso n. 17/2011), urtava la faccia posteriore della gamba contro un lettino prendisole.

Il giorno successivo, il XX si presentava presso l'infermeria di bordo della nave "Andrea Doria", ove veniva constatata una sospetta lesione del tendine d'Achille della gamba destra, con riserva di prognosi in attesa di RX di controllo e visita ortopedica. La dinamica dell'incidente veniva confermata da un collega, che, in pari data, rendeva dichiarazioni spontanee, avendo personalmente assistito allo svolgersi dell'evento lesivo.

Successivamente, il Service de Santé – Groupement Médico-Chirurgical Bouffard, presso il porto di Gibuti, convalidava la diagnosi.

Rientrato in Italia, il XX veniva ricoverato,

in data 17/11/2011, presso il Policlinico militare “Celio” di Roma per lesione completa sottocutanea del tendine d’Achille, dove veniva sottoposto ad intervento di tenorrafia a cielo aperto ed uso di fattori di crescita intralesionali. In data 16/04/2012, il ricorrente presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.

3. In data 15/10/2014, la C.M.O. di TARANTO, con verbale mod. BL/B n. 518/MM, riconosceva il richiedente affetto dalle seguenti infermità:

“ESITO DI INTERVENTO DI TENORRAFIA PER LESIONE TENDINE D’ACHILLE DESTRO” e la riteneva ascrivibile alla Tabella A, categoria 8^a e successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 067232016, reso nell'adunanza n. 36 del 09/11/2016, riteneva l’infermità sopracitata NON dipendente da fatti di servizio. Il Ministero quindi con l’avversato decreto ed in conformità al parere, respingeva l’istanza presentata per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

4. A supporto motivazionale dell’odierno ricorso, viene sottolineata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, non solo in

relazione alla domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio.

5. Ha evidenziato che, quando si è verificato l'evento che gli ha provocato danni ingenti alla caviglia, si trovava in missione e, secondo quanto disposto dall'INAIL, tutto ciò che accade durante la stessa deve essere valutato come accaduto in attualità di servizio o in occasione di servizio, siccome è complementare e interconnesso alla stessa missione.

6. Non risulta costituito il MEF, ma il ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica.

7. Il Ministero della Difesa si è costituito in proprio, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per la domanda relativa all'equo indennizzo, attinente al rapporto di impiego, e quindi rimessa al giudice amministrativo.

Ha dedotto che la patologia sofferta da controparte

non possa considerarsi conseguenza dei fatti occorsi
nello svolgimento del servizio e/o afferenti alla
sua condizione lavorativa quali risultano dal
rapporto informativo, in quanto, secondo il D.P.R.
29 ottobre 2001 n. 461, l'interessato deve essere
affetto da una infermità di cui il servizio sia stato
causa diretta ed immediata o perlomeno, secondo la
giurisprudenza costante, concausa preponderante e
necessaria. E nel caso odierno le circostanze di
modo, tempo e luogo in cui si è verificato
l'infortunio, escludono la possibilità di
riconoscerlo come avvenuto in «servizio». Ha fatto
presente che circolare dell'INAIL n. 52 del
23/10/2013, invocata dal ricorrente, non trova
applicazione per il personale militare in ragione di
quanto disposto dall'art. 12 bis del DL 11/2009.
Infine ha sottolineato che, nella denegata ipotesi
in cui venisse accertata la dipendenza della
infermità da causa di servizio ai soli fini del
(futuro) trattamento pensionistico di privilegio,
ciò non inciderebbe sulla posizione previdenziale
del XX, al quale, con decreto n. 902 del
24/02/2023, è già stata riconosciuta la dipendenza
da causa di servizio della patologia

“Spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello e incipienti segni di radicolopatia cronica ernie discali multiple con sofferenza neurogena EMG accertata”, con conseguente ascrizione alla Tab. A - categoria 7^a e corresponsione dell’equo indennizzo. Pertanto, accogliere l’odierna domanda del ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia in esame potrebbe avere come finalità quella di preconstituire una condizione necessaria per il successivo riconoscimento dello status di vittima del dovere.

8. All’odierna udienza, l’Avvocato Caretti ha ribadito la fondatezza della domanda.

9. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

10. La questione in esame concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infortunio accaduto nel 2011 ad un militare, durante la “franchigia” nel periodo di missione all’estero, previo annullamento del verbale del CVCS, la richiesta di corresponsione di equo indennizzo ed infine la richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata con arretrati ed

accessori.

11. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e Finanza, stante la regolarità della notifica.

12. In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al capo di domanda relativo all'equo indennizzo, alla luce della consolidata giurisprudenza anche del giudice delle pensioni, che afferma che il giudice competente in materia è il giudice del rapporto di lavoro (ex multis Cass. Sez. Un., 22.08.2019, n. 21605; C.d.c. Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 63/2022 e 64/2023; sez. Sicilia sent.71/2024). L'istituto dell'equo indennizzo è riferibile solo all'ambito del rapporto di lavoro e nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro, in quanto volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, se divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, ed è del tutto estraneo alla materia pensionistica. Ne consegue che la cognizione del relativo controversia è necessariamente devoluta al giudice che sul rapporto di impiego esercita la giurisdizione, che nel caso odierno trattandosi di

personale militare è il Giudice amministrativo.

13. Nel merito, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio va respinta.

14. Al riguardo, le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio certamente non possono comprovare la dipendenza da causa di servizio: è vero che il soggetto era in missione all'estero e che era in “franchigia”, cioè in un periodo di riposo dal lavoro, ma certamente l'attività che stava svolgendo non può essere in nessun modo riconducibile a fatti di servizio, neppure nel senso di “percorrere itinerari per raggiungere la sede di servizio o la sede di dimora”. Il ricorrente fa riferimento alla circolare INAIL del 2013, che non si può applicare al personale militare per espressa disposizione, in ragione di quanto disposto dall'art. 12 bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38), ai sensi del quale “gli articoli 1 e 4 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 [Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali], si interpretano nel senso che le

disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”.

15. Tuttavia, proprio da quanto indicato nella circolare medesima e ricorrendo ad un criterio di ragionevolezza, si può trarre spunto per negare la dipendenza dal servizio dell'evento. Se il soggetto pone in essere un rischio diverso dall'attività di servizio, quale il correre maldestramente in piscina, ictu oculi sicuramente non attiene ad ambiti di servizio.

Come detto, si traggono spunti di riflessione dalla circolare INAIL richiamata, per escludere il nesso causale “tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire: a) nel caso in cui l'evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con

la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l'evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.”

Peraltro, in atti si evidenzia la concordanza fra i pareri della Commissione medica del 2014 (giudizio di dipendenza negativo) e del Comitato di verifica delle cause di servizio del 2016, che ha negato la causa di servizio.

16. Infine, non può non rilevarsi come la consulenza tecnica di parte sia basata sul tipo di infermità, che qui certo non si disconosce, ma nulla comprova o sostiene sul collegamento con il servizio cui era adibito il militare, anzi vi si afferma che è scivolato a causa del prato bagnato: quindi o vedendo lo stato del terreno l'interessato non avrebbe dovuto correre, ovvero -se insidioso- la responsabilità poteva essere addossata alla struttura alberghiera. La circostanza temporale di essere in franchigia non è automaticamente “costrittività organizzativa” come sostiene il CTP.

Non tutto ciò che accade durante la franchigia, come su argomentato, è riconducibile a causa del servizio.

17. Di conseguenza anche la domanda di pensione di privilegio è respinta.

18. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

- dichiara la contumacia del MEF;
- dichiara il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice Amministrativo, del capo di domanda relativo alla richiesta di equo indennizzo;
- rigetta il ricorso, in relazione ai capi di domanda relativi alla dipendenza da causa di servizio e alla pensione di privilegio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore del Ministero della Difesa in € 300 (trecento//00). Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga

apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'articolo 52, del decreto legislativo n.
196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA